



r_emiro.Giunta - Prot. 12/08/2021.0729892.F



Provincia di Forlì-Cesena

SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Trasmissione via PEC

Fascicolo: 2021 / 7.7.1 / 27

**Alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Servizio Valutazione Impatto
e Promozione Sostenibilità Ambientale**

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

AC/rm

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, del progetto definito “Fiume Ronco: Progetto generale di sistemazione e riqualificazione fluviale con opere di laminazione delle piene del tratto Ponte della Via Emilia – Magliano” nei Comuni di Forlì e Forlimpopoli, proposto da Servizio Forlì-Cesena Assetto per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Agenzia Regionale.
Contributo istruttorio.

Vista l'istanza in oggetto, pervenuta a questo Servizio in data 12/07/2021 prot. prov.le n. 16925.

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Forlì-Cesena vigente, approvato con delibere del Consiglio Provinciale n. 1595 del 31/07/2001 (componente paesistica), n. 68886/146 del 14/09/2006 (componente insediativo-infrastrutturale), n. 70346/146 del 19/07/2010 (Variante integrativa) e n. 103517/57 del 10/12/2015 (Variante specifica adottata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000).

In relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si osserva che le aree di intervento del progetto oggetto d'istanza, denominate **n. 1 - Area GROTTA2**, **n. 2 - Area GROTTA**, **n. 3 - Area SPINADELLO**, **n. 4 - Area FOMA**, **n. 5 - Area SAPIFO**, ricadono in:

- Tav. 1 “Unità di paesaggio”: **Unità n. 6** “Paesaggio della Pianura agricola insediativa” (Area n. 5); **Unità n. 6a** “Paesaggio della Pianura agricola pianificata” (Aree n. 1-2-3-4); “Aree interessate da forte criticità idrologica” (Aree n. 1-2).
- Tav. 2 “Zonizzazione Paesistica”: “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua – Zone di espansione inondabili” di cui all'**art. 17 comma 2 lett. a** (Aree n. 3-4-5); “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua – Zone ricomprese nel limite morfologico” di cui all'**art. 17 comma 2 lett. b** (Aree n. 1-2-3-5); “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua – Zone di tutela del



paesaggio fluviale” di cui all'art. 17 comma 2 lett. c (Aree n. 1-3-4); “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua” di cui all'art. 18 (Aree n. 3-4-5); “Zone di particolare interesse storico-archeologico – Accertata e rilevante consistenza archeologica” di cui all'art. 21A – b1 (Area n. 5); “Progetti di tutela, recupero e valorizzazione” di cui all'art. 32 (Aree n. 1-2-3-4-5).

- Tav. 3 “Carta Forestale e dell'uso dei Suoli”: “*Sistema forestale e boschivo*” di cui all'**art. 10 comma 2 lett. a** (*minime superfici nelle aree n. 3-4-5*); “*Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela*” di cui all'**art. 10 comma 2 lett. b** (*presenza di filari alberati lungo tutto il perimetro dell'area n. 2*); “*Formazioni boschive igrofile*” (Aree n. 2-3-4-5); “*Sistema delle aree agricole*” di cui all'**art. 11** (Aree n. 1-2-3-4-5).
- Tav. 4 “Dissesto e vulnerabilità territoriale”: “*Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei*” di cui all'**art. 28 zona A** (Aree n. 1-2-3-4-5); “*Aree soggette a subsidenza*” di cui all'**art. 46** (Aree n. 1-2-3-4-5).
- Tav. 5 “Schema di assetto territoriale”: “*Aree ad elevata probabilità di esondazione*” di cui all'**art. 42** (Aree n. 1-2-3-4-5); “*Aree di valore naturale e ambientale – Area SIC Meandri del Fiume Ronco*” di cui agli **artt. 72 e 53** (Aree n. 4-5 e in minima parte area n. 3); “*Ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche*” di cui agli **artt. 54 e 55** (Aree n. 1-2-3); “*Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola*” di cui all'**art. 74** (Area n. 3); “*Ambiti agricoli periurbani*” di cui all'**art. 75** (Aree n. 1-2); “*Territorio pianificato - verde ambientale*” (Area n. 5); “*Condotte Canale Emiliano Romagnolo*” (Area n. 3); “*Limite all'insediamento di strutture zootecniche*” di cui all'**art. 79** (non pertinente).
- Tav. 5A “Zone non idonee allo smaltimento rifiuti”: le aree oggetto d'intervento ricadono in “*Aree non disponibili allo smaltimento rifiuti*” (aree gialle).
- Tav. 5B “Carta dei vincoli”: “*Fasce di rispetto – Aeroporto*” (Aree n. 1-2); “*Fasce di rispetto – Acquedotto “Romagna Acque”*” (Aree n. 1-2-3); “*Fasce di rispetto – Metanodotto SNAM*” (Area n. 3); “*Fasce di rispetto – Pozzi*” (Area n. 3); “*Onda di sommersione in caso di rottura della diga di Ridracoli*” (Aree n. 1-2-3-4-5).
- Tav. 6 “Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali”: “**Zona 5** – *Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche*” di cui all'**art. 47** (Aree n. 2-3-4-5); “**Zona 8** – *Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a cedimenti*” di cui all'**art. 47** (Aree n. 1-2-3); “*Corpi ghiaiosi pedecollina-pianura – Ghiaie affioranti*” (Aree n. 2-3-4-5); “*Corpi ghiaiosi pedecollina-pianura – Ghiaie sepolte*” (Aree n. 1-2-3).



Dato atto che il progetto è finalizzato alla sistemazione e riqualificazione fluviale, attraverso opere di laminazione delle piene, del tratto di fiume Ronco tra il Ponte della Via Emilia e la località Magliano, nei Comuni di Forlì e Forlimpopoli, con l'obiettivo di ripristinare funzionalmente l'ecosistema fluviale, sia dal punto di vista fisico-idraulico che ecologico-naturalistico.

Dall'analisi delle tavole del P.T.C.P., rappresentate nell'allegato A al presente contributo istruttorio, **non si rilevano particolari limitazioni e/o vincoli agli interventi proposti, osservando che:**

- 1) Qualora la realizzazione degli interventi determini il danneggiamento o l'abbattimento di formazioni boschive o di siepi e filari alberati tutelati, come rappresentati nella Tav. 3 del P.T.C.P. (*rispettivamente nelle aree n. 3-4-5 e nell'area n. 2*), il progetto dovrà prevedere opportune opere di mitigazione e/o compensazione, da definire sulla base di quanto determinato sia dall'art. 10 comma 8bis delle norme del P.T.C.P., sia dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 549/2012 “Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 34/2018 e dell'art. 34 della L.R. 21/2011”;
- 2) Per quanto attiene alle aree individuate dal P.T.C.P. come ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche (Tav. 5 - Aree n. 1-2-3), di cui agli artt. 54 e 55 delle Norme, si ritiene necessario che il progetto garantisca la coerenza con le finalità e gli obiettivi assegnati a tali aree dalle norme del Piano provinciale; si segnala in particolare che le stesse potranno costituire area di sedime delle eventuali compensazioni di cui al precedente punto 1);
- 3) All'interno dell'area SAPIFO (*identificata con il n. 5 nelle tavole dell'allegato A*) è presente un'area di “Accertata e rilevante consistenza archeologica”, rappresentata nella Tav. 2 del P.T.C.P., di cui all'art. 21A-b1 delle Norme, oggetto della seguente tutela: *“Le aree di cui alle lettere “a” e “b1” sono soggette a “Vincolo archeologico di tutela” consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza Archeologica, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti e dalla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati. Le zone classificate “b1” possono essere destinate, dagli strumenti urbanistici comunali, a verde pubblico o essere comprese entro perimetri di comparti di nuova edificazione assegnando ad esse una destinazione a verde pubblico con vincolo di inedificabilità assoluta. Nelle zone classificate “b1” sono ammesse di norma tutte le opere necessarie alla conduzione agraria”*.

Ne risulta che tale area non dovrà essere interessata da attività di escavazione o da edificazione di manufatti.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

la responsabile P.O. Pianificazione Territoriale
Arch. Elisabetta Fabbri Trovanelli

documento firmato digitalmente

